

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della prima proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome/ Ragione o denominazione sociale			
Indirizzo sede operativa/legale			
Numero Iscrizione R.U.I. Sez. E		Data iscrizione	
Recapito telefonico		e-mail	
PEC			

L'Intermediario in qualità di collaboratore svolge l'attività per conto dell'Intermediario principale

Denominazione Sociale	Opteven Italia Srl		
Numero di iscrizione al RUI	A000578913	Data di iscrizione	13/07/2017
Sezione	A-Agenti		
Sede legale e operativa	Via Enrico Tazzoli 6 - 20154 Milano (MI)	Telefono	0287293400
E mail	info.it@opteven.com	PEC	opteven@legalmail.it
		Sito web	https://it.opteven.com

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediati (RUI) o l'elenco annesso al RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta.

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

- Con riferimento al contratto proposto, Opteven Italia Srl opera, quale intermediario principale, in nome e per conto della Compagnia Opteven Assurances S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli, 6, 20154 Milano MI. Opteven Italia Srl distribuisce altresì i prodotti della Compagnia Assicurativa MMA IARD e MMA IARD Assurances Mutuelles in virtù di un incarico conferito tramite mandato di distribuzione.
- Opteven Italia Srl in qualità di intermediario emittente distribuisce prodotti assicurativi della Compagnia Opteven Assurances SA per il tramite di accordi di collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 con Enablia S.p.A. in qualità di intermediario proponente, iscritto alla sezione A del RUI con n. 000317603, con sede legale in Via Roberto Bracco 6, 20159 Milano (MI); con CA Auto Bank S.p.A., in qualità di intermediario proponente, iscritta nella sezione D del RUI con il n. D000164561, con sede legale in Corso Orbassano 367, 10137 Torino (TO); con AON S.p.A. in qualità di intermediario proponente, iscritta alla Sez. B del RUI n. B000117871, con sede legale in Via Ernesto Calindri 6, 20143 Milano (MI); con Samaconsulting di Sandro Marzolla in qualità di intermediario proponente, iscritta alla Sez. B del RUI n. B000633693, con sede legale in Via Montegrappa 18/a Biella.

Sezione III – Informazioni relative situazioni di potenziale conflitto d'interessi

- Opteven Italia Srl e le persone indicate nel presente allegato non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione Opteven Assurances S.A.
- Opteven Italia Srl è detenuta al 100% dalla società francese Opteven Services S.A. la cui partecipazione maggioritaria è detenuta dalla holding francese Garantie Evolution 4. Quest'ultima detiene la partecipazione di maggioranza della impresa di assicurazione Opteven Assurances S.A. i cui prodotti sono distribuiti da Opteven Italia Srl. Non sussistono situazioni di conflitto di interesse che non siano state individuate, prevenute o adeguatamente gestite da Opteven Italia e che potrebbero incidere negativamente sull'interesse del contraente.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- Con riferimento al contratto proposto, L'intermediario collaboratore non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del D. Lgs. 209/2005 (CAP).
- Con riferimento al contratto proposto, L'intermediario collaboratore non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del D. Lgs. 209/2005 (CAP).
- Opteven Italia Srl non distribuisce in modo esclusivo contratti di una o più imprese di assicurazione.
- Opteven Italia Srl distribuisce i contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; Opteven Italia Srl opera su mandato non esclusivo di Opteven Assurances S.A., MMA IARD e MMA IARD Assurances Mutuelles.

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

La commissione percepita da Opteven Italia Srl è inclusa nel premio assicurativo. Una parte della commissione viene riconosciuta all'Intermediario collaboratore che ha distribuito il contratto.

In alcuni casi Opteven Italia Srl si avvale di soggetti iscritti nella sezione E del RUI che rientrano nell'ambito del personale dipendente dell'Intermediario. In tal caso la remunerazione di detti soggetti è inclusa nello stipendio riconosciuto agli stessi nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato in essere con Opteven Italia Srl.

Opteven Italia Srl può riconoscere periodicamente dei compensi aggiuntivi ai propri collaboratori sotto forma di c.d. profit sharing, ovvero una forma di remunerazione dei propri collaboratori basata sui risultati economici dell'Intermediario.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sez. E del RUI, l'informativa sulle remunerazioni è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

- a) i premi pagati dal contraente a Opteven Italia Srl e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione svolta da Opteven Italia Srl è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di:
 - inoltrare reclamo per iscritto direttamente all'impresa preponente ai seguenti recapiti:
OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI)
e-mail: reclami.it@opteven.com.
 - qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto.
- c) Il Contraente ha facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP Aggiuntivi.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario informa il contraente che:

- può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dalla legge 7 dicembre 2023 n. 193, che consente di non fornire informazioni e di non subire indagini e/o conseguenze contrattuali in relazione a pregresse patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, nei termini stabiliti dalla legge;
- non sono acquisite informazioni relative allo stato di salute del contraente concernenti le pregresse patologie oncologiche rientranti nel diritto all'oblio oncologico; eventuali informazioni già acquisite non sono in ogni caso utilizzate ai fini della determinazione o della modifica delle condizioni contrattuali, della valutazione del rischio o della solvibilità del contraente, qualora ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto;
- nei casi in cui opera il diritto all'oblio oncologico non sono applicati limiti, costi, oneri aggiuntivi o trattamenti differenti rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti;
- qualora il contraente produca idonea certificazione attestante l'esercizio dell'oblio oncologico, le informazioni sanitarie eventualmente raccolte sono cancellate da ogni supporto informatico e cartaceo entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione; la certificazione è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto; la nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Per le ulteriori informazioni si rinvia al DIP aggiuntivo.